

ELISA CAMERA

*Il valore della storia minore: vicenda di un processo civile
a Spigno Monferrato*

Spesso, le fonti storiche mettono a conoscenza di episodi di storia materiale utili ad approfondire aspetti della vita quotidiana di una determinata epoca o area geografica e, di riflesso, ad arricchire la conoscenza sulle istituzioni e sulle vicende della “grande storia”.

In particolare, in questo mio contributo mi propongo di analizzare alcune carte, conservate nell'Archivio Vescovile di Acqui Terme¹, che riportano gli atti di un processo civile svoltosi alla fine del XIX secolo tra la Chiesa di Sant'Anna di Squaneto di Spigno Monferrato² e gli eredi di Antonio Caito. Si tratta di una causa assai comune, originata da un mancato pagamento, come numerose se ne verificavano all'epoca in via ordinaria. Eppure questa lite, come punto di avvio per ulteriori approfondimenti e ricerche, consente di fare luce su aspetti poco noti, o semplicemente non ancora studiati a dovere, sul contesto storico dell'epoca, arricchendone la conoscenza.

La Pretura di Spigno si occupò di dirimere la controversia in questione sorta nel 1884. A Spigno, infatti esisteva un tribunale da lungo tempo, sicuramente attivo nel Settecento³.

Intorno al 1815 la Giudicatura di mandamento di Spigno copriva una circoscrizione territoriale che comprendeva Serole, Montechiaro, Mera-

¹ Archivio Vescovile di Acqui Terme (di seguito AVA), *Archivio parrocchiale di Squaneto*, F.4 c.2 f.2.

² Negli atti questa è denominata variamente “cappella”, “chiesa campestre”, “chiesa”.

³ L'Archivio di Stato di Alessandria conserva il fondo relativo alla Pretura di Spigno, composto di documenti testimoniali del periodo compreso fra il 1742 e il 1748 e di atti giudiziari a partire dal 1778 fino ad arrivare al 1923 (cfr. <http://www.archivi-sias.it>). Questa istituzione fu soppressa con il r.d. 30 dicembre 1923, n. 2785, che modificò le circoscrizioni giudiziarie, istituendo a Spigno una sede distaccata di pretura, ossia una sede periodica di giustizia (artt. 5 e 14) (cfr. <http://www.guidageneralearchivistato.beniculturali.it>).

na e Malvicino⁴ e fu trasformata in Pretura dal r.d.6 dicembre 1865, n. 2626⁵.

Negli atti di questo processo civile le parti in causa erano, quindi, la Chiesa di Sant'Anna di Squaneto, quale attrice, e gli eredi di Antonio Caito, quali convenuti. Alcune informazioni sulla famiglia Caito sono conservate nell'Archivio Comunale di Spigno; tale cognome non è originario della zona⁶, ma essa dovette dimorarvi per più di un secolo.

Il 18 dicembre 1851 la Chiesa di Squaneto vendeva, per 500 lire, due stabili a Giovanni Antonio Caito, con atto registrato a Spigno il 18 giugno dello stesso anno a firma del notaio Giuseppe Spingardi, come si legge nell'atto di citazione del 24 ottobre 1884 che dà inizio al processo:

[...] per istrumento diciotto Dicembre 1851 notaro Spingardi di Spigno ivi registrato nel 18 successivo Giugno n. 40 con Lire 95 e alle dovute autorizzazioni l'Amministrazione della Cappella sudetta faceva vendita all'ora fu Caito Antonio di due suoi stabili in detto atto ritirati per lire cinquecento con patto di corrispondenza dei relativi interessi pendente la mora al pagamento

Antonio morì nel 1881 o nel 1882: il primo riferimento cronologico è contenuto nel suddetto atto di citazione⁷, mentre il secondo è maggiormente attendibile, poiché figura nel certificato di morte⁸. Dopo il suo

⁴ Le Giudicature di mandamento sono state istituite da re Carlo Emanuele III nel 1770 e soppresse con il regolamento del 4 novembre 1801 dal generale in capo Jourdan, in rappresentanza del governo francese, per poi essere reintegrate dopo la Restaurazione dei sovrani sabaudi. Già nei decreti del 13 e 20 novembre 1859 le preture, denominate giudicature di polizia, sono considerate la struttura base dell'organizzazione giudiziaria del Regno sardo-piemontese (cfr. http://dati.san.beniculturali.it/SAN/produttore_SIAS_san.cat.sogP.27114).

⁵ Cfr. <http://www.lombardiabeniculturali.it/archivi/profili-istituzionali/MIDL0001CD/>.

⁶ Nonostante sia tuttora presente, nel comune di Merana, la località Caiti, non è chiaro se essa possa costituire un toponimo indicante il luogo di provenienza di questa famiglia, né se abbia un qualche legame con essa. Il cognome Caito sembra essere diffuso principalmente in Emilia-Romagna, ma anche, in misura minore, in Liguria, in Lombardia e in Toscana (cfr. <https://www.cognomix.it/mappe-dei-cognomi-italiani/CAITI>).

⁷ [...] nel 1881 circa moriva detto primitivo debitore Caito Antonio.

⁸ Archivio Comunale di Spigno Monferrato (di seguito ACS), *Registro degli atti di morte*, anno 1882. Nel certificato si legge che Antonio morì il 9 marzo alle ore 2.30 antimeridiane presso il Cascinale Prato Abbadia, all'età di cinquantacinque anni.

decesso, gli eredi rimasti erano la moglie, Teresa Ferraro, e i figli Annetta e Andrea. I documenti conservati nell'archivio comunale di Spigno forniscono informazioni su di essi. Teresa Ferraro, che in alcune carte compare con la variante del cognome Ferraris⁹, era una venturina originaria di Dego, che Antonio sposò in terze nozze il 16 settembre 1866¹⁰. Erano entrambi già sposati e rimasti vedovi: Antonio in prime nozze con Maria Pongibuoi e in seconde nozze con Maddalena Caligaris, entrambe originarie di Dego, e Teresa con Giovanni Botta, anch'egli di Dego.

Annetta, all'anagrafe Anna Rosa Margarita Caito, era nata il giorno 8 aprile 1857 dal precedente matrimonio di Antonio con Maria Pongibuoi¹¹; compare nel Registro della popolazione del Comune di Spigno¹² come figliastro di Teresa e nel 1884 doveva essere coniugata con Francesco Gillardo¹³.

Dal matrimonio con Maria Pongibuoi era nato, il 1 settembre 1853, anche un altro figlio, Lorenzo Caito, morto a ventotto anni¹⁴.

Dalle terze nozze con Teresa Ferraro nacque invece, il 21 settembre 1867, Andrea Matteo Lorenzo Caito¹⁵, che compare al fianco della madre per tutta la durata del processo. In particolare, nel 1891, avendo raggiunto la maggiore età, appare nel nuovo atto di citazione del 24 aprile come convenuto¹⁶; successivamente, non essendosi mai presentato alle udienze successive, è condannato come contumace¹⁷. Dal registro della popolazione emerge che Andrea si sarebbe sposato con Giuseppe

⁹ Il suo cognome, nella variante di Ferraris, compare nell'atto di nascita del figlio Andrea, ACS, *Registro degli atti di nascita e di battesimo*, Montaldo, anno 1867, e nel certificato di morte del marito Antonio Caito, ACS, *Registro degli atti di morte 1882 cit.*

¹⁰ ACS, *Registro degli atti di matrimonio*, anno 1866.

¹¹ ACS, *Registro degli atti di nascita e di battesimo*, Montaldo, anno 1857.

¹² ACS, *Registro della popolazione del Comune di Spigno Monferrato*, vol. IV Montaldo, f. di famiglia n. 105, aggiornato a dicembre 1887.

¹³ Come si legge nell'atto di citazione AVA, *Archivio parrocchiale di Squaneto*, F.4 c.2 f.2, doc.1. È possibile che nel 1887 Annetta e il marito risiedessero in Francia, come si legge su una carta manoscritta da me rinvenuta nel *Registro della popolazione* di cui alla nota 11, forse relativa al tentativo di ricostruzione del nucleo familiare dei Caito in quel periodo.

¹⁴ ACS, *Registro degli atti di morte*, anno 1881. Nel certificato si legge che Lorenzo morì il 6 febbraio alle ore 9.10 antimeridiane presso il Cascinale Pian Castagna. Lorenzo non compare infatti negli atti del processo, iniziato, come si è detto, nel 1884.

¹⁵ ACS, *Registro degli atti di nascita e di battesimo*, Montaldo 1867 cit., (cfr. nota 8).

¹⁶ AVA, *Archivio parrocchiale di Squaneto*, F.4 c.2 f.2, doc.10.

¹⁷ *Ibidem*, doc.11 (6 maggio), 12 (6 giugno), 13 (14 agosto) 14 (26 agosto).

pina Genta, nata nel 1966, e da lei avrebbe avuto un figlio, Giovanni¹⁸.

Si è rivelato abbastanza problematico stabilire l'esatta ubicazione dei due stabili che i Caito avrebbero acquistato dalla Chiesa di Sant'Anna. Nell'atto di citazione del 24 aprile 1891 già menzionato e in alcuni documenti conservati nell'archivio comunale appare il riferimento a "Casa o Cascina Caito", sita in Pian della Castagna o Pian Castagna nei fini di Spigno Monferrato. Siccome tutti i documenti consultati dove compare tale dicitura sono posteriori al 1851, anno in cui presumibilmente vennero acquistati gli stabili in questione, è facile presumere che questi ultimi divennero, da allora, la dimora dei Caito e che si trovassero proprio a Pian della Castagna. Non è stato possibile collocare concretamente tale denominazione con l'ausilio delle carte e dei registri della popolazione di Spigno, ma una carta riferita alla Longitudine dell'Osservatorio Reale di Torino e datata al 1875¹⁹ riporta la località Pian Castagnola, nell'area limitrofa a Squaneto. In questa località sono presenti tuttora due ruderi, tuttavia questi difficilmente potrebbero essere ricondotti a quelli acquistati da Antonio Caito, poiché presentano per lo più le caratteristiche di seccatoi. Esiste, invece, un Pian Castagna, non molto conosciuto e non segnalato su alcuna delle carte da me consultate, nei pressi di Squaneto Superiore, non lontano dalla località Badia, dove Antonio dovette aver prestato servizio nell'ultimo periodo della sua vita; questo fu, poi, proprio il suo luogo di morte, come si evince dal relativo certificato²⁰.

Il processo iniziò il 24 ottobre 1884, quando gli eredi di Antonio Caito, già deceduto, furono citati in giudizio dalla Chiesa campestre di Squaneto, rappresentata dal Priore Francesco Lequio. Quest'ultimo dichiarava che Antonio, e così gli eredi, dopo la sua morte, non avevano pagato il debito contratto per la vendita dei due stabili. In particolare, egli sarebbe partito per l'America, probabilmente per racimolare la somma dovuta all'amministrazione della Chiesa. Nell'atto di citazione si dice che il suo ritorno era previsto nell'anno 1872, quindi è possibile ricondurre la partenza a un periodo precedente il 21 settembre 1867, poiché in tale data, corrispondente all'atto di nascita suo figlio Andrea, egli risultava assen-

¹⁸ ACS, *Registro della popolazione cit.*; in realtà in esso si afferma che Giovanni, figlio di Andrea e Giuseppina, sarebbe nato nel 1877, data alquanto improbabile, visto che i suoi genitori nacquero, rispettivamente, nel 1866 e nel 1867.

¹⁹ Foglio n. 66, Roccaverano. Scala 1:50.000.

²⁰ In ACS, *Registro degli atti di morte 1882 cit.* si legge «a ore antimeridiane due e minuti trenta addì nove [maggio] nella casa posta in Cascinale Prato Abbazia è morto Caito Antonio».

te da casa²¹. Nello specifico, essa si collocherebbe presumibilmente tra il dicembre 1866 e il settembre 1867, considerando il concepimento di Andrea.

Sembra che, al ritorno dall'America, Antonio non riuscì a estinguere il suo debito:

[...] *che il detto Caito ritornando nel 1872 dall'America saldava tutti gli interessi decorsi e scaduti a tutto il 18 Dicembre 1872 e dopo d'allora né egli né dopo di lui i superstiti più si curarono di alcun pagamento se si eccettua che nel 1884 si pagò un semplice acconto di lire venti sugli interessi.*

Poichè, come si è detto, egli morì nel 1882, dal testo sopracitato si evince che due anni dopo, nel 1884, Teresa Ferraro pagò solo una parte degli interessi maturati, pari alla somma di venti lire.

Di conseguenza, Francesco Grappiolo, usciere della Pretura di Spigno e autore dell'atto, specifica che, una volta accertata i vincoli ereditari dei successori di Antonio Caito e «rejetta ogni istanza in contrario», questi sarebbero stati condannati:

[...] *al pagamento verso detta Cappella*

1 Della capital somma di lire cinquecento a lei dovuta e scaduta da tempo

2 Degli interessi sulla medesima somma scaduti alli 18 Dicembre 1873 ed annate successive a tutto il Dicembre 1889 di lire duecento settantacinque sotto deduzione di lire venti avute in conto il che riporta il debito a ... Lire 255 / duecentocinquantacinque

3 Degli interessi sulla capitale somma delle lire 500 dal 18 Dicembre 1889 e decorrenti fino al pagamento, e sulle lire duecentocinquantacinque residui interessi scaduti al 18 Dicembre 1889 sulla domanda giudiziale

Di conseguenza, i Caito, nella persona di Teresa Ferraro, avrebbero dovuto pagare la somma di 500 lire, gli interessi maturati su questa som-

²¹ Nell'atto di battesimo di Andrea Caito, ACS, *Registro degli atti di nascita e di battesimo 1867 cit.*, si legge che il nome di Andrea gli fu dato da Bartolomeo Lovesio, che si premurò anche di far registrare la sua nascita, in quanto «assente suo padre essendo partito per America».

ma dal dicembre 1873 al dicembre 1889 - anno nel quale avrebbe dovuto concludersi il processo - pari a 255 lire, più gli interessi eventualmente maturati fino alla data effettiva del pagamento, se questo fosse stato ancora posticipato.

Grappiolo cita quindi le parti a «dover comparire avanti il sig. Pretore di Spigno Monferrato²² nella di lui pubblica udienza di Mercoledì ventinove corrente mese di ottobre ore Nove mattina precise».

Ha inizio, così, il contraddittorio. Non resta traccia del verbale dell'udienza del 29 ottobre, ma il documento successivo è datato al 12 novembre 1884, in cui Teresa Ferraro consegna alla Pretura la propria versione dei fatti²³:

La convenuta Ferraro Teresa interroga l'attore Lequio. Si ammette d'averle pagato quitanza di £ 50 nel 19 Xbre 1882 con dichiarazione che restava ancora la somma di Lire settanta di fitto scaduto sul credito verso la chiesa di Sant'Anna.

Vista raccomandasi all'attore di rispondere oralmente; e salve le ulteriori deliberazioni che saranno del caso protesta delle spese e vacati.

Quindi la convenuta contestava la dichiarazione dell'amministrazione di Squaneto: la famiglia avrebbe versato un acconto non di venti lire, ma di cinquanta, in data 19 dicembre 1882.

La risposta dell'attrice Chiesa di Sant'Anna, viene trascritta in un documento che, a margine del primo foglio, riporta la data del 26 novembre²⁴; il Priore Francesco Lequio dichiara quanto segue:

Il Priore della Cappella o Chiesa di Sant'Anna attrice accettando l'interrogatorio dedottogli dalla Ferraro Teresa vi risponde prontamente ammettendo di aver avuto in acconto agli interessi sul capitale delle lire cinquecento, la somma di lire cinquanta in due distinte occasioni cioè: lire trenta nel 1881 ed altre lire venti nel Dicembre 1882, quali due somme furono comprese in una sola ricevuta di £50 che porta la data appunto del 19 Dicembre 1882 dianzi indicata.

Profittando di questa deliberazione corregge l'errore materiale accorso nell'atto di domanda ove le lire venti in acconto interessi si di-

²² Il Pretore di Spigno, non nominato qui, era Giuseppe Bottigella.

²³ AVA, Archivio parrocchiale di Squaneto, F.4 c.2 f.2, doc.2.

²⁴ *Ibidem*, doc.3.

chiararono riscosse nell'anno mille ottocento ottantaquattro mentre sta in fatto che dette lire venti sarebbero state pagate nel 19 Dicembre 1882 e comprese nella cennata ricevuta di detto giorno.

Chiede atto pertanto della deduzione proposta e riforma nelle conclusioni prese in atto di domanda la partita degli interessi chiesti in £255 riducendola a sole lire duecento venticinque.

Esaurita in tal modo la risposta all'interrogatorio e chiedendo atto della correzione proposta ripete nel resto le conclusioni prese nell'atto formale di citazione rinovata la protesta delle spese evacate.

Si può dunque, a buona ragione, ritenere confermato l'errore presente nella richiesta della Chiesa di Squaneto: l'amministrazione avrebbe ricevuto, in due distinte date, prima nel 1881 e poi nel 1882, le somme di trenta e venti lire, per un totale di cinquanta lire, confluite in un unico acconto segnato su una ricevuta che reca la data del 19 dicembre 1882. Di conseguenza, la richiesta della Ferraro doveva essere fondata: la somma dovuta dai Caito alla Chiesa di Sant'Anna non era di 255 lire, ma di 225.

Il processo, intanto, prosegue con l'udienza del 9 gennaio 1885, nel cui verbale è riportata la replica dei Caito²⁵:

I Convenuti deliberando sulle risposte orali dell'attore, osservano

Che l'interrogatorio di cui in comparsa 12.9bre.1884 rifletteva due punti di fatto, il 1° relativo alle £ 50 avute nel 19.Xbre.1882, il 2° alla dichiara del residuo di £ 70 per fitti scaduti e su questo l'attore non avrebbe risposto; la mancanza quindi di risposta per parte dell'Interrogato su questo punto devesi ritenere come un rifiuto di risposta; e siccome i fatti su cui la parte ricusa di rispondere si hanno per ammessi a termini dell'art. 218. Cod. di proc. Civ. resta così stabilito che nel 19.Xbre.1882 i fitti arretratisi residuano per dichiarazione dell'attore alla somma di £ 70.

Che l'attore nella sua domanda avrebbe portato in conto altra somma di £ 20 pagatagli nel 1884 cosiché il debito dei fitti si residuerebbe a £ 50. Non vale che abbia poi preteso correggere l'asserto errore di data nella ricevuta delle £ 20 che si vorrebbero pagate invece nel 1882 e comprese nelle £ 50 abbia ricevuto secondo le risposte date dall'attore per iscritto - perché di ciò non avrebbe lo stesso attore più fatto menzione nelle sue risposte orali, e perché ad ogni modo tratterebbesi di una rinnovazione della confessione scritta precedente, che non è rinvocabile a

²⁵ *Ibidem*, doc.4.

termini dell'art. 1360 1° capoverso se non si prova ch'essa fu la conseguenza di un errore di fatto, e questa prova non fu somministrata che per quanto rispetto il 1° punto all'interrogatorio non vale la dichiarazione che le £ 50 fossero per fitti decorsi durante l'amministrazione dell'attore Lequio, perché i pagamenti delle annate posteriori fanno presumere quelli delle annate anteriori, ed è per tratti di buona fede che i convenuti accennarono altresì alla dichiara dei fitti allora rimasti di £ 70 e su cui l'attore ricusò di rispondere.

I Convenuti non dissentono di pagare quanto devono in capitale e interessi

Ma per gl'interessi devesi tener conto delle premesse osservazioni; e pel capitale invitano sia data loro comunicazione dell'atto 18 Xbre 1851 firm.to Spingardi. Viene ancora comunicato, riservandogli dopo quelle maggiori deliberazioni che saranno del caso e di produrre anche abbondantemente la già invocata citazione debitamente regolarizzata a spese del Lequio

Colla protesta dei danni, vacati e spese

Come si evince dal testo sopracitato, Teresa Ferraro contesta un ulteriore elemento delle dichiarazioni dell'attrice: le 20 lire pagate nel 1884 non sono da considerarsi parte delle 50 ricevute in acconto sugli interessi, ma cifra pagata a tutti gli effetti in più oltre a queste. In particolare, la convenuta adduce il riferimento all'art. 1360 c. 1 del Codice di Procedura Civile²⁶, secondo il quale non era possibile revocare una dichiarazione rilasciata per iscritto in precedenza se non in seguito a un errore di fatto, mai provato in questo caso.

Inoltre, Teresa sottolinea che la parte avversa non ha replicato alla menzione di ulteriori 70 lire di fitti arretrati sempre dovuti alla Cappella di Squaneto, quindi, agli effetti dell'art. 218 del Codice di Procedura Civile, che faceva valere l'istituto del silenzio-assenso, la presenza di tale somma dovuta sarebbe stata da ritenersi attendibile. Le 20 lire avrebbero dovuto essere decurtate da queste 70: il debito dei Caito si sarebbe dunque ridotto a 50 lire.

La convenuta chiedeva poi copia dell'istrumento di vendita del 1851 per visionarlo²⁷.

²⁶ Il riferimento è al Codice di Procedura Civile per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna, emanato nel 1854.

²⁷ È infatti probabile che non avesse diretto possesso di una copia, o non fosse ri-

Il Priore della Chiesa, il 23 gennaio successivo²⁸, invocava invece proprio l'errore di fatto, sostenendo che il riferimento al pagamento di 20 lire avvenuto nel 1884 sarebbe stato da ritenersi non valido. Chiedeva a Teresa Ferraro di giurare di aver, in effetti, pagato più di 50 lire:

Il rappresentante dell'attrice sostiene che la ricevuta rilasciata alla Ferraro si riferiva esclusivamente ad una parte degli interessi maturati sotto la di lui amministrazione; ed in essa ricevuta si sarebbero compresi i pagamenti fatti in due distinte occasioni la prima di £ 30 e la seconda di £ 20.

La risposta orale ha espresso fedelmente questa verità, che cioè le £ 30 erano pagate nel 1882 e le altre £ 20 nel successivo anno.

Che se nell'atto di domanda si accennò a quest'ultima somma ricevuta nel 1884 ciò fu causa di un semplice errore di fatto quale per legge è sempre correggibile.

Ma per togliere più prontamente qualsiasi dubbio sulla esattezza della domanda e delle risposte fornite dal deliberante sugli interrogatorii, lo stesso rappresentante dell'attrice costituisce la convenuta a giudice della propria causa e le defferisce il seguente capo di giuramento decisorio.

Giuri essa Teresa Ferraro e giurando affermi che dopo la morte del proprio marito Caito Antonio abbia pagato agli amministratori della cappella di Sant'Anna a titolo degli interessi sul capitale delle £ 500 una somma maggiore di lire cinquanta.

Insta pertanto mandarsi alla convenuta di prestare o riferire detto giuramento con riserva di deliberare ulteriormente e con protesta che si riserva per le spese e vacati.

Dopo aver ricevuto una copia dell'istrumento del 1851, la parte convenuta riportò alla luce alcuni particolari, dei quali la Cappella di Squaneto sembrava non aver tenuto conto²⁹:

La convenuta Ferraro Teresa restituisce l'istrumento 18.Xbre. 1851 r.to Spingardi avuto in comunicazione ed osserva

Che dalle risultanze di quest'atto appare come a conto delle £500

uscita a rinvenirne una, non essendo ancora sposata, nella data di sottoscrizione, con Antonio.

²⁸ AVA, Archivio parrocchiale di Squaneto, F.4 c.2 f.2, doc.5.

²⁹ Ibidem, doc.6.

prezzo sugli utili ivi depositi ebbe il di Lei autore a pagare Lire cento in tavola sborsate all'atto stesso e dall'amministratore D. Reverdito ritrovate e ritenute presenti e videnti il Notajo e terzi nomi, dimodoché il capitale si residuò a £400 per cui si promise l'interesse legale del 5%. Sono dunque £400 non 500 che avrebbe dovuto domandare il Signor Lequio a titolo di capitale; La malafede della domanda attrice sorge anche dall'omessa comunicazione dell'atto in principio di causa e perciò il Lequio dovrebbe ancora presentare le carte giustificative della debita autorizzazione per la riscossione del capitale di cui trattasi, della quale autorizzazione la Convenuta ha giusto motivo di dubitare; e quanto agl'interessi non vale conseguentemente le pretese attribuite in base al capitale anzidetto che per l'esposta ragione dovendosi ridurre a £400 devesi proporzionalmente ridurre anche l'interesse.

Né ammissibile si presenta il deferto giuramento per non essere stato sottoscritto dalla comparsa, ed anche in merito perché vi osterebbe la contraria confessione scritta, e ad ogni modo la prescrizione quinquennale che a cautela s'invoca.

Allo stato degl'atti

Insta per l'assolutoria

Colla protesta dei vacati e spese

Con questo verbale, vergato dallo stesso Pretore Bottigella, molti elementi cambiano: come si legge, Antonio Caito avrebbe versato, all'atto della stipula del contratto, 100 lire all'amministratore Reverdito. Di conseguenza, la somma dovuta alla Chiesa si sarebbe ridotta a 400 lire, in sostituzione delle 500 richieste in origine. Anche gli interessi, quindi, del 5% su tale importo, avrebbero dovuto essere necessariamente ricalcolati. Viene respinta, come illegittima, la richiesta di giuramento e contestata l'azione legale intrapresa dalla parte attrice, perché viziata da irregolarità, anche per la mancanza di prove comprovanti la conformità della domanda.

Di fronte a tali obiezioni, il 13 febbraio Francesco Lequio replicava in questo modo³⁰:

Il rappresentante dell'attrice riconosce l'errore materiale accorso nella domanda rispetto al capitale proposto a £500 e lo riduce a £400 in base alle risultanze dell'atto 18 Xbre 1851.

A difesa di moralità e per propria giustificazione contro l'accusa di malafede che respinge, fa osservare che egli avrebbe desunto il credito dalla cifra segnata sul registro lui trasmesso dal predecessore. Egli non aveva visto mai l'atto costitutivo copia del quale fu rilevato solamente il 20 gennaio corrente anno come lo prova il certificato del conservatore dell'archivio e per soddisfare alla domanda della convenuta.

A seguito della prescrizione quinquennale invocata dalla Ferraro riduce del pari la domanda degli interessi alla somma di lire cento corrispondente alle cinque annualità al 5% sulle £ 400 capitale, non dissente produrre come presente l'autorizzazione ottenuta per la riscossione del ripetuto capitale, eliminando così qualunque eccezione al riguardo.

Sostiene essere inattendibile l'eccezione avversaria riguardo all'ammissibilità del giuramento, questo fu dedotto dal rispondente e da lui stesso presentato in persona all'Ufficio obbedendo al disposto dell'articolo 421 Cod. Proc. Civ.e

Gli interessi pagati si imputano in quelli maturati anteriormente al quinquennio giusto le norme di legge.

Ripetendo pertanto la istanza per giuramento dedotto alla convenuta, il rappresentante della attrice riforma le proprie conclusioni nel modo seguente.

Condannarsi la Teresa Ferraro nella qualità di cui si atti a pagare alla Cappella di Sant'Anna eretta in Squaneto Spigno e per essa al Priore autorizzato il capitale di lire quattrocento residuo prezzo portato dallo atto 18 Dicembre 1851 cogli interessi di un quinquennio ed interessi di questi della domanda giudiciale, colle spese tutte del giudizio e vacati per quali si rinnova la protesta.

Il processo sembrava quindi essere giunto a una svolta: accogliendo le osservazioni della controparte, la Chiesa chiedeva la restituzione del capitale, pari a 400 lire e gli interessi maturati in un quinquennio al 5% su tale somma, oltre agli interessi maturati alla data della domanda che aveva dato inizio al procedimento. In quanto alla richiesta di giuramento, questa veniva rinnovata e ne veniva rivendicata la legittimità sulla base dell'art. 421 del Codice di Procedura Civile.

Il 27 febbraio Teresa Ferraro aggiungeva nuovi elementi³¹, desunti dal verbale della riunione che l'amministrazione della Chiesa di Squaneto tenne nella curia vescovile di Acqui il 19 aprile 1883; da quel momento,

³⁰ *Ibidem*, doc.8.

³⁰ *Ibidem*, doc.7.

PROBABILITÀ, prese le mosse l'azione legale intentata dal priore Lequio:

(figlia Annetta non comparsa) *La Ferraro Teresa deliberando sulla comparsa attrice 13 febbraio andante, osserva che dall'atto o verbale d'adunanza dell'amministrazione della cappella di S. Anna nella Curia vescovile d'Acqui 19 aprile 1883 risulta che fra l'elenco dei debitori figura il Caito Eredi fu Antonio per un capitale di £ 400 frattanto l'interesse di lire annue venti, e che l'attuale Priore Lequio mentre si diede carico di £ 205,40 ricevute da vari debitori accettò l'incarico d'esigere quanto li debitori dovessero alla Cappella, di chiarirne le rispettive partite, e renderne a suo tempo informati gl'amministratori, come l'ordinario diocesano. Dunque il Priore Lequio che presenziò e sottoscrisse il detto atto non avrebbe dovuto ignorare che non £ 500 ma solo 400 devono gl'Eredi di Caito Antonio alla Cappella di S. Anna. Egli dice nella sua comparsa 13 febbraio che avrebbe desunto il credito dalla cifra segnata sul registro a lui trasmesso dal suo predecessore e che non aveva mai visto l'atto costitutivo. Della citazione 24.ottobre.1884 oltre il capitale di £ 500 ne domanda gl'interessi dalli 18.Xbre.1872 in poi a £ 25 annue.*

Successivamente ammise d'aver avuto £ 50 per interessi maturati sotto la sua amministrazione, e così nell'ultimo quinquennio, mentre la Ferraro era sempre debitrice degl'interessi anteriori. Ma la comparente ebbe pure ad interrogare il Lequio sulla da lui calcolata somma di £ 70 di fitto scaduto che restava ancora quando si espresse nella quietanza passatagli il 19.xbre.1882 e su di cui l'interrogatorio deve avergli per ammesso come fù dimostrato di precedenza; da queste assente £ 70 deducendo £ 50 calcolate in più per conseguenza naturale del premesso errore sull'entità delle rendite in 10 anni fino al 1882 e le £ 20 ammesse nella citazione stessi come avute a conto sarebbe pagato tutto l'importo degl'interessi fino al 19.xbre.1882 e resterebbero ancora le £ 50 admesse ed apparenti dalla ricevuta suddetta da conteggiarli dalla rendita posteriore e così ancora in credito la comparente alla data della citazione 24.8bre.1884.

A maggiore schiarimento s'invita l'attore a presentare il libro dei conti della cappella di Sant'Anna.

Del resto l'atto a verbale suddetto delli 19aprile 1883 non fa prova che l'amministrazione della cappella di Sant'Anna fosse stata autorizzata ad esigere i capitali; la facoltà o meglio l'incarico affidato al Priore di esigere quanto i debitori ivi elencati dovessero si deve quindi limitare

Il valore della storia minore: vicenda di un processo civile a Spigno Monferrato

agl'interessi od arretrati delle rispettive rendite segnate a conto dei rispettivi debiti; e poiché dall'argomentazione emerge come nulla a tale titolo dovesse la comparente, si persiste nelle precedenti conclusioni

Colla protesta dei vacati e spese

Sul verbale al quale Teresa si riferisce sarebbe stata presente una chiara menzione di quanto dovuto dalla sua famiglia all'attrice: 400 lire di capitale per l'acquisto degli immobili con gli interessi di venti lire all'anno. Appare effettivamente poco probabile o degno di fede il fatto che il Francesco Lequio fosse all'oscuro di queste informazioni, visto che, proprio durante l'assemblea dell'amministrazione, accettò l'incarico di riscuotere le somme dovute dai debitori per conto della Chiesa. Appare, allo stesso modo, scarsamente attendibile la giustificazione del Lequio secondo la quale avrebbe desunto i dati delle 500 lire e dei relativi interessi da un registro trasmesso a lui dal suo predecessore. Inoltre, Teresa Ferraro gli contestava un abuso di potere, poiché, secondo quanto contenuto nel verbale del 1883, egli sarebbe stato incaricato a esigere le somme derivanti dagli interessi e non il capitale.

Inoltre, con le somme precedentemente versate, i Caito avrebbero saldato il debito sugli interessi maturati fra il 1872 e il 1882. Sarebbero rimaste soltanto 50 lire ancora da pagare.

Il 12 aprile 1885 venne pronunciata la sentenza che pose termine a questo primo grado di giudizio³². L'atto elenca i documenti probatori emersi durante il procedimento dei quali si era tenuto conto:

Istrumento del 18 dicembre 1851 copia del verbale 19 aprile 1885 estratto dall'archivio della Curia vescovile di Acqui.

In seguito, sono presentate le posizioni delle parti in causa, con le relative richieste precedentemente presentate:

L'attore conchiude

Ammettersi il seguente capo di giuramento.

Giuri essa Teresa Ferraro e giurando affermi che dopo la morte del proprio marito Caito Antonio abbia pagato agli amministratori della Cappella di S. Anna a titolo degli interessi sul capitale delle £400 una somma maggiore di £50

³² *Ibidem*, doc.9.

Condannarsi la Teresa Ferraro nella qualità di ivi detti atti a dover pagare alla Cappella di S. Anna eretta in Squaneto - Spigno e per essa al Priore autorizzato il capitale di £400 residuo prezzo portato dall'atto 18 dicembre 1851 cogli interessi di un quinquennio ed interessi di quota della domanda giudiziale, colle spese tutte del giudizio e vacati che protesta

La Convenuta conchiude

Reietto il giuramento defertole dall'Attrice assolversi dall'avversaria domanda, colle spese.

Queste le conclusioni del Pretore:

Ritenuto che l'Attrice chiede alla Convenuta il pagamento di £400 capitale portato dall'istrumento 18 dicembre 1851 cogli interessi dell'ultimo quinquennio, a che il deliberato non è dalla Convenuta contestato.

Che il verbale 19 aprile 1883 estratto per copia dall'archivio della Curia vescovile di Acqui da facoltà al Priore della Cappella, Lequio Francesco, di esigere tanto il capitale che gli interessi di cui si tratta.

Pertanto in ordine agli interessi che la Convenuta ha invocato la prescrizione quinquennale e che d'altronde l'Attrice ha riformato non senza espresso le sue conclusioni.

Che però le parti non sono d'accordo sulla somma pagata in conto interessi ci occorre anzitutto accertarla sia per dedurre la quantità tuttora dovuta sia per determinare l'epoca esteriormente alla quale gli interessi non colpiti di prescrizione quinquennale.

Che a tal uopo si presenta ammissibile perché conchiudente il giuramento deferto dall'Attrice

Per questi motivi

Reietta ogni contraria istanza

Condanna la Convenuta a pagare all'Attrice lire quattrocento capitale portato dall'istrumento 18 dicembre 1851 rag. Spingardi.

Manda alla Convenuta di portare il giuramento defertole dall'Attrice e sutrascritto.

E per la prestazione del giuramento stesso fissa l'udienza del 2° mercoledì scaduto il termine per l'appello.

Spese del giudizio liquidate in £ 47.40 metà a carico della Convenuta, le altre a quelle del presente riservate."

[copia della sentenza è stata consegnata direttamente alla convenuta dall'usciera Grappiolo Francesco il 24 aprile 1885

Quindi, la sentenza accoglieva la domanda dell'attrice: riteneva legittima la facoltà del Priore Lequio di riscuotere sia gli interessi sia il capitale di 400 lire, che Teresa doveva pagare. Le intimava, inoltre, di prestare il giuramento richiesto dalla controparte il secondo mercoledì dopo il termine per l'appello. La Pretura di Spigno formulava poi le spese processuali totali in 47,40 lire da dividersi tra le parti.

Sei anni dopo la pronuncia della suddetta sentenza, la causa fu riaperta poiché i Caito non avevano ottemperato a quanto disposto e, di conseguenza, furono di nuovo citati in giudizio dal nuovo Priore della Cappella di Squaneto, Antonio Marengo, il 24 aprile 1891³³. Questa volta i convenuti erano due: Teresa Ferraro e suo figlio Andrea Caito, che nel 1891 aveva raggiunto la maggiore età e, in quanto erede del padre, avrebbe dovuto farsi carico dei suoi debiti. Essi avrebbero dovuto comparire in udienza il 6 maggio alle ore otto; l'atto di citazione riporta anzitutto la precedente sentenza del 1885:

[...] *Con Sentenza di questa Pretura in data 1° aprile 1885 registrata il 12 stesso mese con £2.40 la convenuta Ferraro Teresa, tanto in proprio che quale legale amministratrice del di lei figlio, in allora minore ed attuale convenuto, Andrea Caito, veniva condannata, fra le altre provvidenze prese con tale Sentenza, a pagare all'Attrice la somma di £400, quale capitale prestato dall'istrumento 18 Dicembre 1851 rag. Spingardi registrato il 16 Gennaio 1852 con £19.79 e di cui è causa nell'accennata sentenza.*

Il Caito Andrea sarebbe ora divenuto maggiore d'età, ma né questi né la di lui madre si curarono di pagare né il capitale suddetto, né gl'interessi dalla data della sentenza.

Premendo all'Attrice, in persona del suo Priore attuale Marengo Antonio, riprendere per ora almeno gl'interessi d'un quinquennio, salvo poi di provvedergli per la riscossione pure del capitale, richiede la citazione dei significati per l'udienza avanti accennata.

Produce con offerta di comunicazione la sentenza di cui è caso, e previo formale interrogatorio che loro si deduce sulla verità di quanto sopra

Conchiude

Stessa condanna pagamento interessi al 5% sulle 400 lire più metà spese del primo giudizio (23.70 per 47.40= 123.70 in tutto). "Con sentenza accusatoria nonostante appello ad apparizione senza cauzione ai sensi dell'art. 363 c. 1° Cod. Proc. Civile".

³³ *Ibidem*, doc.10.

Le richieste che la Chiesa di Squaneto tornò ad avanzare riguardavano, come è prevedibile, il pagamento del capitale di 400 lire e dei relativi interessi al 5% per un quinquennio. A questi ultimi venne data la priorità: si pretendeva anzitutto la loro restituzione, per la somma di 100 lire, per poi recuperare, in un secondo momento, il capitale. Inoltre, si chiedeva la partecipazione della parte convenuta al pagamento della metà delle spese processuali, per un valore di 23,70 lire.

Il 6 maggio fu ascoltata la parte avversa, nella persona di Teresa, l'unica a essere comparsa. Andrea non si presentò all'udienza. Le dichiarazioni di sua madre sono riportate nel relativo atto³⁴:

La correa Ferraro Teresa [...] in via pregiudiziale impugna di nullità l'atto di citazione succitato perché la rispondente da oltre due anni tiene una residenza fuori della giurisdizione del mandamento di Spigno e nel mandamento di Dego, quindi la citazione fattale sulle fini di Spigno sarebbe viziata di nullità e come per altri motivi nel merito: è poi fatto strano che l'attrice pretenda altra sentenza di condanna di un suo credito capitale di £400 e spese quando ella stessa indica in citazione la precedente sentenza di condanna non bis in idem di relativismo legale.

Ciò non meno la Correa deduce all'attrice il seguente interrogatorio

Di sentenze sia o non informata che il Correo di lei figlio Andrea dopo la sentenza di condanna primo aprile 1885 di questa Pretura abbia pagato diverse annualità interessi a mani degli antecedenti priori di detta chiesa campestre.

Allo stato degli atti la Ferraro

Conchiude

Reietta ogni avversaria istanza

- 1. Questa pregiudiziale assolversi dalla osservanza del giudizio*
- 2. Nel merito assolversi dalla domanda di £400 e di £23.70 metà spese del precedente giudizio*
- 3. Ammettersi l'interrogatorio sopra dedotto protestate le spese e vacati*

In questo documento compare il nome del legale che assisteva i due convenuti, denominati "correi" a causa della sentenza di condanna pendente su di essi; si trattava dell'avvocato Airaldi, che in primo luogo sosteneva il pagamento di una parte degli interessi effettuato da Andrea

³⁴ *Ibidem*, doc.11.

Caito negli anni intercorsi fra i due giudizi. Venivano addotte, poi, due obiezioni di carattere formale: la Pretura di Spigno non avrebbe dovuto emanare l'atto di citazione ai Caito, poiché essi affermavano di aver trasferito la propria residenza da almeno due anni, quindi presumibilmente nel 1889, fuori dal mandamento di Spigno, e in particolare nei fini di Dego, da cui proveniva Teresa.

In secondo luogo, un'ulteriore condanna eventualmente inflitta ai convenuti sarebbe stata da ritenersi illegittima nel merito, sulla base del principio del diritto *ne bis in idem*; esso non ammetteva, infatti, che un giudice si esprimesse due volte sulla stessa azione.

In un documento a parte³⁵, sempre relativo all'udienza del 6 maggio, le parti presentarono documenti da assumere come probanti:

L'attore presenta la citazione del 24 aprile (ufficiale Salvaneschi)³⁶.

La convenuta Teresa Ferraro vedova Caito presenta per suo conto uno scritto per doppio che vistato dall'Ufficio viene rimesso un esemplare all'attore e conchiude come si espone.

L'attore non rinunciando alla citazione del convenuto Caito Andrea, il Pretore manda all'attore medesimo di rimandare la citazione nel termine di giorni otto giunto il disposto dell'art. 441 del Codice di Procedura Civile rinviando a tale oggetto causa e parti all'udienza del dì ventidue maggio 1891".

La citazione viene dunque rinnovata e l'atto della successiva udienza, datato appunto al 22 maggio³⁷, vede queste affermazioni confutate dall'attrice:

L'attrice accusa anzitutto la contumacia dell'Antonio Caito ed insta sia la di lui causa unita a quella della parte comparsa acciò si possa provvedere per ambedue con una sola sentenza.

Dice poi oziose e inattendibili le eccezioni sollevate dalla Teresa Ferraro e le confuta facilmente osservando:

Sulla questione pregiudiziale per nullità della citazione:

che la vedova visto il disposto dell'art. 18 Cod. Civ. le conserva la propria residenza e domicilio in quello del marito e non la perde, né si

³⁵ *Ibidem*, doc.11 bis.

³⁶ Si tratta di Ermenegildo Salvaneschi, ufficiale giudiziario della Pretura spignese.

³⁷ *Ibidem*, doc.12.

intende legalmente trasferito altrove fuorché non provi coi mezzi e con le forme prescritte all'antecedente art. 17 detto Codice aver ottemperato al precetto della legge.

La citazione intimata alla residenza e domicilio dei convenuti è regolare, legale e virtualmente incensurabile, sanata anche colla comparizione (art. 190 Cod. Proc. Civ.)

Nel merito non regge l'eccezione del bis in idem; se la Teresa Ferraro avesse letto con maggiore attenzione la domanda proposta dall'attrice si sarebbe convinta come la domanda stessa sia limitata agli interessi del quinquennio e spese; la sentenza fu citata e prodotta come titolo su cui si fonda la domanda; e ciò facendo l'attrice ottemperò fedelmente al disposto dell'art. 134 c. 2 Cod. Proc. Civile.

Non si ha dubbio sul diritto della attrice agli interessi delle £400 non prescritti ed alle spese del giudizio liquidate. Pel ricupero di tale somma poteva valersi tanto della citazione quanto del precetto; non ha però mai pensato a domandare la condanna pel capitale ed esula perciò qualsiasi fondamento all'eccezione avversaria.

Rispondendo all'interrogatorio sia per scanso di incidenti che per omaggio di verità il Priore dell'attrice Chiesa Campestre di Sant'Anna dichiara formalmente che sui registri dell'Amministrazione non trovasi annotato alcun acconto o pagamento di somme dell'Andrea Caito per interessi o per qualsiasi altra causa; questo fatto basta ad escludere qualsiasi probabilità di acconti o di pagamenti di interessi dopo la data 1° aprile 1885 poiché per costante sistema dei Priori succedutisi nell'Amministrazione tutte le riscossioni anche di soli interessi od acconti di essi vengono portate a registro.

Conchiude pertanto rejette le avversarie eccezioni della Teresa Ferrero proposte e riunita a questa la causa del contumace Andrea Caito, conceda rinnovata citazione che presenta:

Piaccia al Pretore Bottigella³⁸ condannarli in solido al pagamento verso l'attrice 1° di £100 interessi dell'ultimo quinquennio dal 1° aprile 1885 al 1° aprile 1890. 2° £23.70 metà spese del primo giudizio 3°

³⁸ Il cognome del Pretore è reso con un'abbreviazione di non facile scioglimento. Tuttavia, deve con ogni probabilità riferirsi ancora a Giuseppe Bottigella, che rimase attivo fino al 1898, come figura dalla G.U. del regno d'Italia, 18 agosto 1898, p. 2988, dove si legge «Bottigella cav. Giuseppe, pretore del mandamento di Spigno Monferrato, è collocato a riposo, a sua domanda, ai termini dell'art. 1, lett. A del testo unico della legge sulle pensioni civili e militari».

Degli interessi decorsi su tali due somme dalla domanda giudiziale e decorrenti fino al pagamento.

Rinnovata la protesta per le spese e vacati.

Come si può comprendere, le confutazioni della Chiesa di Sant'Anna appaiono puntuali e specifiche: nessun acconto o pagamento da parte di Andrea Caito sarebbe stato segnato sui registri contabili, anzi l'attrice chiedeva che venisse aperta, contro il figlio di Teresa, un'ulteriore causa, parallela a quella principale, di contumacia, vista la sua assenza alla precedente udienza del 6 maggio. Anche l'elemento del cambio di residenza non avrebbe dovuto essere accolto come circostanza atta a rendere nulla la citazione dei convenuti, in quanto, secondo l'art. 18 del Codice Civile³⁹, una vedova manteneva la medesima residenza del marito fino a prova contraria, da presentare secondo quanto indicato nell'art. 17. Antonio Marengo, in rappresentanza della Cappella, sosteneva dunque che la citazione fosse regolare, ai sensi dell'art. 190 del Codice di Procedura Civile.

Allo stesso modo, anche il principio del *ne bis in idem* non sarebbe sussistito, in quanto l'attrice ribadiva di non aver chiesto, per il momento, il capitale, come previsto dalla condanna del 1885, ma solo gli interessi: quindi la Chiesa di Squaneto avrebbe rispettato la procedura, come previsto dall'art. 134 del Codice di Procedura Civile.

Il 6 giugno il Pretore Bottigella pronunciò la seguente sentenza⁴⁰, preceduta da tali premesse:

*[...] Visti li atti della causa, la Sentenza di questi ufficio 1° aprile 1885 registrata a Spigno il 12 aprile 1885 con £ 2.40, il verbale d'Istruttoria 6 maggio 1891 debitamente notificato al non comparso Caito
Andrea*

L'attrice conchiude

rejette le avversarie esecuzioni della Teresa Ferraro proposte e riunita a questa la causa del contumace Andrea Caito come da rinnovata citazione

Condanna i convenuti al pagamento all'attrice 1° £100 interessi dell'ultimo quinquennio dal 1° aprile 1885 al 1° aprile 1890, II° £23.70 metà spese del primo giudizio III degli interessi decorsi di tali due som-

³⁹ Si fa qui riferimento al Codice Civile emanato nel 1865 ed esteso a tutto il regno italiano dopo l'Unità d'Italia.

⁴⁰ AVA, Archivio parrocchiale di Squaneto, F.4 c.2 f.2, doc.13.

me dalla domanda giudiziale e decorribili fino al pagamento

La convenuta Ferraro conchiude

rejetta ogni avversaria istanza, in via principale assolversi dall'osservanza del giudizio, nel merito, assolversi dalla domanda di £400, e di £23.70 metà spese del precedente giudizio ammettersi l'interrogatorio come dedotto - Protestate spese e il figlio Caito Andrea non è comparso.

Ritenuto che non comparso il convenuto Caito Andrea venne ordinata la di lui citazione per l'udienza del 22 maggio alla quale pure non comparve, né personalmente né per mezzo di Procuratore;

Ritenuto che l'attrice domanda, non il capitale di £400 portato da precedente sentenza di questo ufficio 1° aprile 1885, ma solo gl'interessi del quinquennio e metà delle spese portate da detta sentenza;

Ritenuto che la convenuta comparsa deduceva un interrogatorio all'attrice, tendente a stabilire pagamenti fatti in conto ai Priori della Chiesa di Sant'Anna

Che accusa anzitutto che l'attrice risponda oralmente al dedottole interrogatorio che è concludente ed ammissibile

Per questi motivi

Dichiara

Riunite le cause contro la comparsa Ferraro Teresa con quella contro Caito Andrea non comparso, o manda prima ed avanti ogni cosa all'attrice di rispondere oralmente all'interrogatorio dedottole del seguente tenore:

Risponda sia o non informata che il Correo di lei figlio Andrea dopo la Sentenza di condanna primo aprile 1885 di questa pretura abbia pagato di queste annualità interessi a mani degli antecedenti Priori di detta Chiesa campestre.

Fissa a tale oggetto l'udienza del 2.do Venerdì decaduto il termine per l'appello speso e riformato.

La deliberazione principale della Pretura riguarda l'interrogatorio richiesto dall'attrice, a cui avrebbe dovuto sottoporsi la parte convenuta il 14 agosto.

Dall'atto corrispondente⁴¹ si evince che i Caito non si presentarono, motivo che spinse il Pretore a rinviare l'udienza:

⁴¹ *Ibidem*, doc.14.

[...] L'attrice, date le sue risposte all'interrogatorio a quest'udienza, e vista la non comparizione delli convenuti, fa istanza assegnarsi la causa a decisione, richiamando le precedenti due conclusioni.

Il Pretore

Dato atto della non comparizione dei convenuti, aderendo alla istanza dell'attrice, assegna la causa a Sentenza, fissando per la produzione dell'udienza delli ventisei consuete mandando notificare il presente procedimento alli convenuti nel termine di giorni otto.

La sentenza definitiva, che pose fine al processo, fu pronunciata il 26 agosto 1891⁴²

[...] Ritenuto che l'Attrice ha risposto negativamente all'interrogatorio dedottole dalli convenuti che li convenuti non più comparsi han falsato la prova dei pagamenti allegati fatti in conto del loro debito verso l'attrice che conseguentemente devesi ritenere giusta e provata la domanda dell'attrice e appoggiata a titolo autentico, onde può fargli luogo alla provvisoria esecutorietà della sentenza chiesta dall'attrice

Per questi motivi

Rejetta ogni contraria istanza ed esecuzione condanna solidamente li convenuti a pagare all'attrice l°Lire cento (100) interessi dell'ultimo quinquennio sul capitale di £400 portato da istrumento 18 dicembre 1851 rag. Spingardi registrato a Spigno il 16 Gennaio (1852 con £19.79) l°Lire ventitré 70 23,70 metà spese del primo giudizio, oltre gl'interessi su entrambe delle somme dalla giudiziale domanda e decorrenti sino a finale pagamento.

Dichiara la presente sentenza esecutoria non astante appello e senza cauzione - Spese del giudizio liquidate in £83 oltre a quelle della presente sentenza a carico dei convenuti.

Condannando i Caito a ottemperare alle richieste della controparte, la Pretura produsse infine la *Notificanza di Sentenza e Precetto mobiliare*, ultimo documento del fondo relativo al processo⁴³:

L'anno mille ottocento novantuno ed alli Ventisette del mese di Ottobre in fini di Spigno M.to.

⁴² *Ibidem*, doc.15.

⁴³ *Ibidem*, doc.16.

Ad istanza dell'Amministrazione della chiesa di Sant'Anna di Squaneto-Spigno, in persona del suo Priore Antonio Marengo residente in Squaneto-Spigno ed ivi domiciliato presso la sua persona e casa di abitazione.

Io Ermenegildo Salvaneschi usciere giudiziario alla seconda pretura di Spigno M.to ho in oggi notificato a Ferraro Teresa ved. Caito Andrea fu Antonio, domiciliati in fini di Spigno M.to copia dell'avanti stesa Pretoriale Sentenza in data 26 Agosto debitamente registrata ed in forma esecutiva siccome ricopiata il 17 Settembre scorso Samesi Cancelliere e ciò per ogni effetto di Legge.

E tale modificanza premessa all'appoggio dello stesso titolo esecutivo, ho fatto ingiunzione e precetto alli stessi Ferraro Teresa e Caito Andrea di pagare positivamente alla controparte nel termine di giorni cinque prossimi le seguenti somme, cioè;

- 1° Interessi e spese a cui resero contanti con detta sentenza £123,70
- 2° Spese di giudizio liquidate £ 85
- 3° Sentenza e registrazione £ 4,80
- 4° Carta e copie sentenza tre £ 16,80
- Totale £230,30

Di conto lire Duecento trenta e trenta centesimi oltre ai diritti d'ufficio in margine annotati.

Con diffidamento che trascorso tale termine di giorni cinque, senza che essi Ferraro e Caito abbiano effettuato tale pagamento, si procederà senz'altro contro di loro nell'esecuzione forzata coi mezzi dalla legge autorizzati per la via mobiliare.

In forma esecutiva di detta Sentenza in una copia del presente mio atto l'ho in oggi notificata alli prementarati Ferraro Teresa e Caito Andrea, consegnandone una copia per caduno di essi al loro domicilio legale in Comune di Spigno M.to ed a mani del loro vicino d'abitazione Marengo Gio Batta, il quale sottoscrisse meco il presente atto, e ciò per non aver trovato né essi Ferraro e Caito personalmente e nemmeno alcuni di loro famiglia od addetti alla loro casa a servizio per consegnare la copia stessa.

Marengo Gio Batista
Salvaneschi

La somma che, alla conclusione del procedimento, i Caito dovevano pagare alla Chiesa di Squaneto ammontava a 230, 30 lire. La notifica della sentenza fu consegnata dall'usciere Salvaneschi a Giovanni Battista

Marengo, vicino di casa dei convenuti. Ogni notifica, per tutto il corso del processo, fu sempre consegnata a quest'ultimo, poiché Andrea e Teresa non si trovavano mai a casa, essendosi forse già trasferiti a Dego.

Non è dato sapere se essi saldarono effettivamente il debito contratto con l'amministrazione della Chiesa di Squaneto, oppure se la questione venne lasciata decadere. Non vi sono altri atti che facciano presumere la prosecuzione di un procedimento legale.

Con ogni probabilità, tuttavia, la famiglia Caito continuò a conservare i propri beni immobiliari a Squaneto in Pian Castagna, come dimostrano i registri catastali relativi alle proprietà del loro erede Giacomo Caito⁴⁴.

⁴⁴ ACS, Registro catastale di Montaldo, s.v. Giacomo Caito.